

CODICE CIVILE

Art. 2963 (Computo dei termini di prescrizione)

1. I termini di prescrizioni contemplati dal presente codice e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune.
2. Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale.
3. Se il termine scade in giorno festivo, e` prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
4. La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale.
5. Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Art. 155 (Computo dei termini)

1. Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.
2. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.
3. I giorni festivi si computano nel termine.
4. Se il giorno di scadenza e' festivo la scadenza e' prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
5. La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato (1)
6. Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto e' considerata lavorativa. (1)

(1) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. f), della legge 28 dicembre 2005, n. 263, con decorrenza dal 1 marzo 2006.